



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 29/22

P.A. n. 20/22

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto dall'ordinanza del Presidente del Tribunale del 4 gennaio 2022, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente Relatore

Avv. Simone Colla - Componente

Avv. Pierfrancesco Viti – Componente

per decidere in ordine al deferimento dei Sigg.ri **Elia Matteo Simonetti** (tessera Fise n. 005438/E) e **Marlene Alcubierre** (tessera Fise n. 000513/T) per la violazione delle seguenti norme e principi:

1) art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che "*costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati*" per non aver corrisposto il prezzo dovuto per l'acquisto dell'equide "Galvestone G" e aver prodotto dei titoli di credito privi di provvista;

2) art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale "*i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti*" per non aver corrisposto il prezzo dovuto per l'acquisto dell'equide "Galvestone G" e aver prodotto dei titoli di credito privi di provvista;

3) art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale "*i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva*" per non



Federazione Italiana Sport Equestri

aver corrisposto il prezzo dovuto per l'acquisto dell'equide "Galvestone G" e aver prodotto dei titoli di credito privi di provvista;

4) art. 10, comma 1, dello Statuto FISE a norma del quale i tesserati *"si impegnano a rispettare e lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della Federazione adottate nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali"* per non aver corrisposto il prezzo dovuto per l'acquisto dell'equide "Galvestone G" e aver prodotto dei titoli di credito privi di provvista.

PREMESSO CHE:

- con atto di incolpazione del 17 giugno 2022 la Procura federale deferiva i Sigg.ri Elia Matteo Simonetti e Marlene Alcubierre davanti al Tribunale;
- il Presidente del Tribunale federale fissava, ai sensi dell'art. 47 RDG FISE, l'udienza di trattazione per la data del 25 luglio 2022, disponendone la comunicazione ai Deferiti ed alla Procura federale;
- i Deferiti si costituivano tempestivamente per il tramite dell'Avv. Mattia Grassani;
- il Tribunale depositava ordinanza istruttoria ai sensi dell'art. 54.1 RDG con cui onerava la Procura dell'acquisizione della denuncia querela sporta dal segnalante nonché di informazioni sullo stato del procedimento penale scaturito dalla stessa;
- all'udienza del 25 luglio 2022 i Deferiti erano presenti unitamente al proprio difensore;
- la Difesa precisava che laddove nella memoria di costituzione aveva scritto *"Si chiede di essere sentiti in occasione della riunione di discussione e decisione del deferimento"* non intendeva richiedere l'ascolto dei Deferiti e per detta ragione il Tribunale non procedeva all'ascolto dei sigg.ri Simonetti ed Alcubierre;
- il Tribunale, prendendo atto della circostanza per la quale i segnalanti, pur sollecitati dalla Procura, non avevano ancora trasmesso la denuncia querela né tantomeno comunicato informazioni circa lo stato del procedimento penale, non ritenendo di dover assumere d'ufficio ulteriori mezzi istruttori, invitava le parti a concludere;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- la Procura chiedeva termine per il deposito di memoria conclusionale cui la Difesa si opponeva;
 - il Tribunale accoglieva l'istanza autorizzando la Procura al deposito di memoria conclusionale entro il 27 luglio ed alla Difesa entro il 29 luglio;
 - il 26 luglio 2022 il segnalante, a mezzo del suo difensore, trasmetteva pec contenente atto di querela, non sottoscritto, con documentazione allegata;
 - il 27 luglio la Procura depositava memoria autorizzata chiedendo l'applicazione, per il sig. Simonetti, della sospensione ex art. 6.1 n. IV, VI, VIII, e XI RDG per n. 120 (centoventi) giorni oltre l'ammenda ex art. 6.1 n. III RDG FISE nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), ovvero ogni altra sanzione ritenuta di giustizia; quanto alla sig.ra Marlene Alcubierre, ex art. 6.1 n. IV, VI, VIII, e XI RDG FISE per n. 90 (novanta) giorni oltre l'ammenda ex art. 6.1 n. III RDG FISE nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), ovvero ogni altra sanzione ritenuta di giustizia chiedendo, altresì, in via istruttoria, di voler disporre l'audizione dei sigg.ri Luca Calabro e David Castellani ex art. 54 RDG FISE;
 - il 29 luglio 2022 la Difesa depositava memoria autorizzata con la quale chiedeva, in via preliminare, una declaratoria di carenza di giurisdizione o, in subordine, di incompetenza e, nel merito, il rigetto dell'istanza istruttoria e del deferimento.
 - il Tribunale si riservava.

MOTIVI

L'odierno procedimento nasce allorquando, in data 17 marzo 2022, l'Avv. Francesco Calabro inoltrava alla Procura Fise un esposto a firma dei sigg.ri Luca Calabro e David Castellani.

In esso si narrava che il 4 gennaio 2021 la dott.ssa Antonella Valenzuela, il dott. David Castellani ed il sig. Luca Calabro acquistavano il cavallo da equitazione per salto ostacoli di nome "Galvestone G" dall'estero.

L'equide veniva scuderizzato presso le scuderie del sig. Luca Calabro.

Successivamente il sig. Simonetti e la sig.ra Alcubierre, interessati al cavallo, lo acquistavano per euro 100.000,00 consegnando al venditore due assegni bancari a firma della sig.ra Alcubierre (Poste italiane nn. 7242508947-11 e 7242508949-00). All'atto del versamento, tuttavia, gli assegni risultavano privi di provvista. Nelle more, gli acquirenti vendevano il cavallo ad un soggetto terzo che pagava con due bonifici per un totale di euro 100.000,00.



Federazione Italiana Sport Equestri

Come espressamente dichiarato dai segnalanti, infine, allo scopo di evitare il contenzioso con la dott.ssa Valenzuela, il dott. Castellani ed il sig. Luca Calabro le versavano la somma di € 55.000,00. In fase investigativa la Procura sentiva sia il sig. Calabro sia il dott. Castellani i quali, rispetto a quanto segnalato, aggiungevano che era stata sporta una denuncia querela per i fatti oggetto della segnalazione.

In via preliminare.

1) Con riferimento alla eccezione difensiva sulla irritalità della procedura seguita dal Tribunale Federale.

La Difesa dei Deferiti, con espressioni particolarmente decise ma integralmente infondate, ritiene che questo Tribunale abbia irritualmente agito dal momento che, come testualmente riportato, *“prima della celebrazione dell’udienza e, quindi, in un momento in cui non sussisteva alcun contraddittorio tra le parti, il Tribunale federale emette una ordinanza istruttoria con la quale ordina a una parte-la procura federale-di produrre documenti non in suo possesso, chiedendo, altresì, alla stessa parte di ottenere informazioni e riferire le informazioni ricevute. Ovviamente, mai la questione sollevata d’ufficio è stata esplicitata alle parti è rimessa al contraddittorio tra le medesime. Inutile dire che l’onere del deposito non era accompagnato dal termine per espletare il predetto incombenente”*.

Rispetto a detto rilievo il Tribunale osserva quanto segue.

L’art. 54.1 RDG testualmente recita che *“laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il Presidente del collegio può in qualunque momento disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di qualsiasi mezzo di prova, nonché acquisire dati, notizie, informazioni, atti, dichiarazioni o documenti”*.

In aderenza a quanto previsto dal Regolamento, quindi, il Tribunale in data 20 luglio 2022 onerava la Procura della acquisizione *“...e produzione agli atti del fascicolo della denuncia querela sporta dal Sig. Luca Calabro nonché informazioni circa il procedimento penale pendente a carico dei Deferiti”*, disponendo, inoltre, la trasmissione dell’ordinanza sia ai Deferiti e sia alla Procura.

Dunque, il provvedimento è stato adottato in modo rituale sia nella tempistica (*“in qualunque momento”*) che nei contenuti (*disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di qualsiasi mezzo di*



Federazione Italiana Sport Equestri

prova, nonché acquisire dati, notizie, informazioni, atti, dichiarazioni o documenti") e la sua assunzione non ha prodotto alcun *vulnus* ai diritti difensivi, giacché è stato concesso termine ai Deferiti per offrire la propria prospettazione.

Da altro angolo visuale, nonostante il Regolamento non preveda di offrire una giustificazione sulla individuazione della parte che viene onerata del deposito, si ritiene comunque, di osservare come il Tribunale abbia "delegato" la Procura perché, in un atto proveniente dalla stessa, cioè i verbali relativi all'ascolto di Castellani e Calabro, si fa menzione di una denuncia querela sporta nei confronti dei Deferiti.

Ne deriva, comprensibilmente, come l'unica parte che potesse essere onerata della produzione del documento in questione fosse la Procura.

In secondo luogo, poi, si trattava dell'acquisizione di un documento, e non della formazione di una prova che deve avvenire in condizioni di parità e nel contraddittorio tra le parti, tant'è che la querela allegata alla memoria di costituzione dei Deferiti è stata acquisita dal Tribunale senza alcun tipo di interlocuzione con la Procura.

Ciononostante, comunque, la Difesa è stata posta nelle condizioni di interloquire dal momento che il documento richiesto è stato trasmesso il 26 luglio e comunicato immediatamente all'Avv. Grassani.

Occorre, inoltre, specificare che, se la Difesa avesse voluto interloquire sull'ordinanza (e, tanto, è ritenuto assolutamente irrituale poiché l'unico mezzo sarebbe il reclamo davanti alla CAF), lo avrebbe potuto fare all'udienza del 25 luglio.

A ciò si aggiunga che la mancanza della previsione del termine per la produzione documentale è legata al fatto che il documento non era in possesso della Procura – del resto, in tal caso, sarebbe stato già agli atti - onerata del recupero del provvedimento che era nella disponibilità dei segnalanti i quali, ad ogni modo, lo hanno trasmesso alla Procura e questa al Tribunale.

Precisata, dunque, la ritualità dell'acquisizione, che supera le eccezioni sollevate dalla Difesa, occorre verificarne la portata probatoria.

Da tale profilo, pur se la Difesa dei Deferiti nulla ha osservato sul punto, occorre tacere di inutilizzabilità la querela prodotta, perché essa è sprovvista di sottoscrizione e/o di altri elementi che la rendano giuridicamente esistente, nonché di attestazione di avvenuto deposito.



Federazione Italiana Sport Equestri

Inoltre, il Tribunale, nella più volte citata ordinanza, chiedeva anche informazioni sullo stato del procedimento.

Detta richiesta è rimasta inevasa, giacché i segnalanti non hanno fornito nulla al riguardo, con ciò assumendo un contegno rilevante ai fini della determinazione del corretto assolvimento dell'onere della prova.

Anche sotto tale profilo, e pur nella mancanza di eccezioni difensive miranti a rilevare sia l'inutilizzabilità della querela e sia il mancato assolvimento dell'onere della prova, il Tribunale ritiene di rilevare d'ufficio entrambe le problematiche.

Il Tribunale, inoltre, valuta come integralmente infondate anche le residue osservazioni difensive preliminari relative allo svolgimento dell'udienza del 25 luglio.

All'udienza del 25 luglio, difatti, la Procura chiedeva un termine per poter concludere in maniera più aderente al contenuto del fascicolo, dato che esso si era arricchito di corposa documentazione, allegata dalla Difesa alla propria memoria di costituzione e non portata a conoscenza della Procura.

Il Tribunale, alla luce della richiesta ritenuta accoglibile, concedeva alla Procura termine sino al 27 luglio per concludere ed alla Difesa termine entro il 29 luglio per depositare la memoria autorizzata, cosa che è accaduta senza violazione del diritto di alcuno.

Alla luce di tanto il Tribunale, pur ribadendo che il rilievo difensivo viene formulato davanti all'organo non competente, rileva la palese infondatezza di tutte le eccezioni di irritualità della procedura seguita da questo Tribunale.

2) Eccezione di carenza di giurisdizione o, in subordine, di incompetenza del Tribunale Federale.

In relazione alla eccezione *sub* 2) della memoria di costituzione, richiamata *sub* 1) nella memoria autorizzata, il Tribunale osserva quanto segue.

La Difesa dei Deferiti sostiene che rilevante sarebbe, in considerazione della provata proprietà originaria del cavallo in capo alla dott.ssa Valenzuela, la non appartenenza della stessa al mondo federale, richiamando il procedimento P.A. n. 43/21 a carico del sig. Simonetti e facendo riferimento alle motivazioni sottese alla richiesta di archiviazione avanzata in quel medesimo procedimento dalla Procura Federale.



Federazione Italiana Sport Equestri

Anche sotto tale, ulteriore, profilo il rilievo non coglie nel segno.

Il Tribunale, in tal senso concordando con le osservazioni formulate dalla Procura Federale in ordine alla prospettata carenza di giurisdizione, osserva quanto segue anche in linea con quanto già statuito, *ex plurimis*, nel proc. 2/22 R.G.T., poi confermato nel proc. n. 2/22 C.A.F. Secondo il principio ormai consolidato nella giurisprudenza del Tribunale Federale (v. decisioni nn. 4/19, 19/19 e 27/19, relativamente alla contestazione dell'illecito disciplinare di cui all'art. 1, I comma, II capoverso) la condotta assume rilievo disciplinare – e, pertanto, radica la “giurisdizione” dell'Ordinamento sportivo - allorquando la stessa abbia una “connessione soggettiva (con la Federazione) e funzionale (con l'attività sportiva/federale)”.

Norma di riferimento è, invero, l'art. 1, comma 1, ultimo periodo, RDG che, dopo aver qualificato come atti sanzionabili i comportamenti in violazione dell'ordinamento sportivo e/o federale, dispone che *“Costituiscono altresì illeciti disciplinari...i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”*).

L'ultima parte della disposizione, avente carattere generale, estende l'ambito di sanzionabilità a qualsivoglia comportamento in contrasto con i principi cardine del sistema sportivo (correttezza, lealtà e probità), tenuto dai tesserati *“nei confronti di chiunque”*, sempreché funzionalmente connesso all'attività sportiva o federale (*“comunque riferibili”*).

La circostanza per la quale la segnalazione abbia ad oggetto la condotta dei sigg.ri Simonetti ed Alcubierre - che avrebbero immesso un cavallo nel circuito sportivo (si ricordi che Galvestone G aveva una licenza d'ospite) cedendolo in modo illegittimo ed in pendenza di un procedimento penale (se non due) - ha effetti destabilizzanti poiché espone l'attuale possessore al rischio di ripetizione degli equidi o, comunque, ad una serie imprevedibile di conseguenze, avendo evidentemente creato problematiche a monte ed a valle del suo intervento.

È in questo che il Tribunale rinviene il collegamento funzionale con l'attività sportiva e/o federale, elemento necessario a qualificare come illecito disciplinare un comportamento potenzialmente lesivo dei canoni di correttezza, lealtà e probità (ai danni sia del dante causa che dell'avente causa) che consente di superare la questione della rilevanza a livello disciplinare della sua condotta.



Federazione Italiana Sport Equestri

Non si tratta, nel caso che ci occupa, di un semplice inadempimento di obbligazioni ma di una condotta funzionalmente connessa con l'attività sportiva svolta dal sig. Simonetti e dalla sig.ra Alcubierre.

A prescindere, pertanto, dall'appartenenza o meno della dott.ssa Valenzuela al mondo federale, o verosimilmente a prescindere dal ruolo realmente assunto dai sigg.ri Calabro/Castellani nella compravendita, l'eccezione relativa alla carenza di giurisdizione di questo Tribunale è del tutto infondata.

Nel merito.

L'impianto accusatorio è fondato sulla segnalazione nonché sulle dichiarazioni dei sigg.ri Luca Calabro e David Castellani rese a verbale davanti alla Procura cui, per le valutazioni nel merito, occorre aggiungere la documentazione prodotta dalla Difesa al fine di valutare i fatti addebitati ai deferiti.

Nell'ottica di una ricostruzione fattuale di quanto attribuito nell'atto di incolpazione, rilevante è il contenuto della denuncia querela sporta dalla dott.ssa Antonella Valenzuela nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella compravendita: Luca Calabro, David Castellani, Elia Matteo Simonetti e Marlene Alcubierre.

Ella, difatti, dichiara di aver acquistato Galvestone G, come unica proprietaria, dalla sig.ra Bowmann-Shaw con l'ausilio dei sigg.ri Calabro e Castellani.

Sempre stando a quanto dichiarato dalla dott.ssa Valenzuela, il sig. Calabro dopo qualche settimana dall'acquisto, le comunicava di aver individuato un potenziale acquirente che avrebbe consentito alla stessa di ottenere un guadagno di euro 10.000,00 a fronte di una spesa iniziale di 50.000,00.

Detta proposta fu, però, respinta dalla proprietaria, la quale confidava di raggiungere un guadagno maggiore, confidando proprio sulle promesse fattele dal Calabro.

È a questo punto che si presenta una evidente "disonomia ricostruttiva" degli eventi, giacché secondo la versione dei sigg.ri Simonetti/Alcubierre (confermata da quanto affermato dal Calabro) essi avrebbero acquistato l'equide consegnando n. 2 assegni, di Euro 50.000,00 ciascuno, per un importo complessivo di Euro 100.000,00 (assegni nn. 7242508947 e 7242508949), pur se alla dott.ssa Antonella Valenzuela ne viene consegnato solo uno, con la promessa di un ulteriore guadagno pari ad euro 10.000,00.



Federazione Italiana Sport Equestri

L'assegno risulterà, poi, non pagato e verrà sostituito con altro titolo, consegnato dalla moglie del legale del Simonetti direttamente alla dott.ssa Valenzuela.

Trattasi, evidentemente, di un titolo diverso dai due in precedenza consegnati dalla coppia Simonetti-Alcubierre al Calabro.

Anche detto assegno, tuttavia, resterà non pagato.

Dopo qualche mese, esattamente il 5 maggio 2021, il sig. Calabro sottoscriveva una dichiarazione liberatoria per alcuni debiti contratti nei suoi confronti dalla sig.ra Alcubierre (cessione di cavalli a pagamenti di assegni) aggiungendo, in calce, che si sarebbe impegnato a far avere alla Sig.ra Alcubierre una dichiarazione liberatoria per l'assegno n. 7242508947-11 "di cui è già avvenuto il pagamento".

Stando a detto documento, il primo degli assegni, recante scadenza 28 febbraio 2021, a differenza di quanto dichiarato dal segnalante, sarebbe stato pagato. Non vengono indicate le modalità di tale pagamento ma la citata dichiarazione liberatoria consente di ritenere verosimile quanto affermato dalla difesa, ossia che vi sarebbe stata una dazione di denaro contante.

Residuava, quindi, in considerazione degli accordi con il sig. Calabro, il versamento di Euro 50.000,00 – stando alla ricostruzione difensiva - in favore della dott.ssa Valenzuela, somma residua portata dall'assegno datato 30/06/2021, quale saldo del prezzo del cavallo Galvestone G.

Detto pagamento sarebbe avvenuto, in base a quanto dichiarato dalla Difesa, con la cessione di n. 2 cavalli, segnatamente degli equidi Clara, microchip n. 000011082014246 e Grozs, microchip n. 616098100045345.

Con riferimento a tanto, tuttavia, la Difesa fa menzione dei documenti nn. 3 e 4, allegati alla memoria di costituzione, che tuttavia non possiedono alcuna efficacia persuasiva nel senso che non contengono traccia del trasferimento a Calabro dei due cavalli indicati a compensazione del secondo assegno di euro 50.000,00.

A tanto occorre aggiungere che la dott.ssa Valenzuela, per ragioni che non è dato conoscere a questo Tribunale, ha rimesso la querela sporta nei confronti dei sigg.ri Simonetti/Alcubierre e che, nonostante il Tribunale abbia chiesto ai segnalanti (per il tramite della Procura), sia copia della querela sporta nei confronti di Simonetti/Alcubierre sia informazioni sullo stato del procedimento scaturito dalla stessa, è stato sia trasmesso a questo Ufficio solo un



Federazione Italiana Sport Equestri

file di querela non sottoscritto e non è stata fornita alcuna informazione sul procedimento penale.

Quanto costituente il fascicolo del Tribunale, pur se lascia trasparire punti connotati da poca chiarezza (riscontrabili, in realtà, in comportamenti assunti da molti dei soggetti coinvolti), non offre un compendio probatorio idoneo a dimostrare con confortevole grado di affidabilità la sussistenza di illeciti disciplinari formulabili attribuibili ai deferiti.

Il rapporto intercorso tra i sigg.ri Calabro e Castellani da un lato con la dott.ssa Valenzuela e dall'altro con i Deferiti da una parte, e tra i primi ed i sigg.ri Simonetti / Alcubierre, dall'altra, appare complessivamente poco lineare e tale da non offrire chiavi di lettura univoche sulla effettiva ricostruzione dei fatti indicati in segnalazione.

Come noto, lo standard probatorio richiesto nell'accertamento della responsabilità disciplinare deve attestarsi ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, pur se inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. L'organo giudicante non può cercare l'assoluta certezza della commissione dell'illecito ma non può neppure sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato nei processi penali come limite di convincimento del giudice.

Se, difatti, l'accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta, che nella maggior parte dei casi rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali (espressamente richiamato dall'art. 2, comma 3, CGS CONI).

A conforto di tale orientamento, occorre considerare il principio di valutazione probatoria espressamente previsto dall'art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping, ormai acquisito come principio generale immanente all'ordinamento sportivo. In sostanza, nell'accertare una violazione disciplinare, l'organo giudicante deve formarsi un "*confortevole convincimento*" e, per giungere a questo risultato, il grado di prova richiesto si



Federazione Italiana Sport Equestri

deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione della probabilità comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (così CGS, Sezioni Unite, n. 93/17; CGS, Sez. I, decisione n. 23/2021 ed infine CGS, Sezioni Unite, n. 71/2021).

Tali principi in ordine al c.d. *standard probatorio* sono parte integrante del patrimonio della Giustizia Sportiva e del bagaglio dei Giudici Sportivi.

Poste queste generali doverose premesse sul quadro normativo, il Tribunale non ritiene raggiunto quel "ragionevole convincimento" circa la commissione della condotta contestata.

P.Q. M.

il Tribunale Federale, come sopra composto

RIGETTA

la richiesta di applicazione di sanzione avanzata dalla Procura Federale.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso, il giorno 5 agosto 2022

PRESIDENTE RELATORE: f.to Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE: f.to Avv. Simone Colla

COMPONENTE: f.to Avv. Pierfrancesco Viti